



BANCA REGIONALE EUROPEA

SOLLECITI ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE

Alcuni colleghi ci hanno segnalato la ricezione di lettere nelle quali sono invitati alla completa fruizione delle ferie del corrente anno e dei residui degli anni precedenti.

In proposito ribadiamo le considerazioni espresse nel comunicato sindacale dello scorso 15 febbraio in cui contestavamo le indicazioni fornite nella circolare sul programma ferie 2011 (citata nelle lettere recapitate in questi giorni).

Che all'Azienda piaccia o no, una circolare aziendale non può contraddire a danno dei lavoratori le previsioni del Contratto nazionale: pertanto se sono da ritenersi coerenti con quanto stabilito all'art. 49 del CCNL, le istruzioni relative alla pianificazione e alla fruizione delle ferie di competenza dell'anno in corso, altrettanto non può dirsi di una indicazione perentoria riferita ai residui degli anni precedenti.

In questi casi può tutt'al più ritenersi legittimo un invito alla fruizione che ne determini alla fine dell'anno una riduzione complessiva (anche in considerazione degli accantonamenti a bilancio a cui le aziende sono tenute e in alcuni casi delle trattenute previdenziali a carico del lavoratore¹).

Un'ultima considerazione:

il permanere di residui di ferie a fine anno non dovrebbe essere sistematicamente (e paradossalmente) imputato ad una cattiva volontà dei lavoratori. Essa è quasi sempre l'inevitabile conseguenza di una **carenza di organici** sempre più intollerabile.

La semplice verità è che **carichi di lavoro elevati e insufficienza del nucleo sostituzioni** rendono difficoltosa la fruizione di periodi ferie già pianificate.

E se le ferie coincidono con **iniziative commerciali** allora la sospensione delle ferie è scontata: **tutti quanti devono essere ai propri posti di combattimento e chi si sottrae a questa logica è trattato da traditore della causa aziendale. E guai se non raggiungerà il budget assegnato!**

Sul tema della fruizione delle ferie le lavoratrici e i lavoratori ricevono quindi spesso indicazioni contraddittorie o, per meglio dire, schizofreniche, e le ferie, da **diritto**, si trasformano ora in un **obbligo** da imporre, ora in un **lusso** che è da irresponsabili permettersi.

Quindi, riepilogando e anche in base alle considerazioni precedenti:

Nel Contratto Nazionale non vi sono specifici riferimenti alle ferie arretrate: pertanto la loro pianificazione non può avere in nessun modo natura coercitiva e, come ribadito anche dalla sentenza di Cassazione n. 13980 del 2000, **"una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre la fruizione dei residui di ferie in giorni non graditi"**.

Di conseguenza l'invito al **"riscontro all'indirizzo di posta elettronica (arearisorseumanebre@brebanca.it), entro il 7 novembre 2011, circa l'avvenuta pianificazione di quanto sopra indicato ed al rispetto della relativa completa fruizione"** con cui si concludono le lettere inviate ai colleghi non è da ritenersi in alcun modo legittimo.

Raccomandiamo pertanto ai colleghi di segnalarci eventuali pressioni in contrasto con quanto sopra.

Cuneo-Torino, 07/11/2011

Le Segreterie di Coordinamento
DIRCREDITO - FABI - FIBA CISL - FISAC CGIL

¹ Le ferie non godute entro il 18° mese successivo all'anno solare di maturazione sono soggette al pagamento dei contributi previdenziali: per esempio, i giorni di ferie residui relativi all'anno 2010 saranno assoggettati al pagamento dei contributi previdenziali nel mese di luglio 2012. Successivamente alla fruizione dei giorni di ferie arretrati le trattenute effettuate vengono restituite.